



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via Matteotti, 29 – 20020 ARESE (MI)

Tel: 02 93583161 fax: 02 93580859

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcbors.it–

PEC: mips340002@pec.istruzione.it



Regolamento per l'utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive

Regole di utilizzo della palestra, spogliatoi, sala attrezzi.

Art. 1. - L'accesso alla palestra e alle aree ad essa pertinenti è regolamentato secondo l'orario scolastico stabilito ed è consentito agli studenti solo durante le ore di attività motoria ed in presenza dell'insegnante specifico o altro insegnante abilitato. Durante gli intervalli è severamente vietato l'uso della palestra.

Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo della palestra e delle aree ad essa pertinenti, da parte di estranei, di enti o istituzioni diversi, salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il parere del Dipartimento di Scienze Motorie.

Art. 2. - Gli spogliatoi e i servizi igienici annessi sono di esclusivo utilizzo da parte degli studenti impegnati nell'ora di Scienze Motorie. Tutti gli altri studenti devono utilizzare i servizi igienici presenti ai piani.

Art. 3. - L'accesso alla sala attrezzi è consentito esclusivamente ai docenti di Scienze Motorie e al personale della scuola autorizzato.

Regolamento della palestra e delle aree preposte alle attività di Scienze Motorie.

Art. 4. - Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate all'uso in palestra) e ben allacciate. Il materiale con cui è stato realizzato il fondo della palestra è un materiale sensibile ad oggetti appuntiti come i tacchi delle scarpe o basi di appoggio di attrezzi e strumenti che vengono quindi banditi o eccezionalmente utilizzati con le opportune accortezze atte a non provocare danni.

Art. 5. - È interdetto l'ingresso in palestra durante le lezioni al personale non addetto e l'utilizzo del locale come passaggio per l'accesso ad altre aree. Le porte antipanico devono essere utilizzate solo nei casi previsti e regolamentati dal Piano di Sicurezza.

Regole di comportamento.

Art. 6. - Il contegno durante la permanenza in Palestra, nelle aree esterne preposte alle attività di Scienze Motorie, negli spogliatoi e negli ambienti di pertinenza ad essa (servizi igienici ecc.) deve essere improntato alla massima correttezza e sicurezza, secondo quanto previsto dal buon senso e normato dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento di Disciplina. Qualsiasi infrazione delle norme di seguito riportate o comunque qualsiasi comportamento che non tenga conto del rispetto degli altri, dell'armonioso svolgimento delle lezioni, che metta a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute, che danneggi le strutture e le attrezzature didattiche, sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto.

Art. 7. - Nell'ora di Scienze Motorie ogni studente deve:

1. Recarsi tempestivamente negli spogliatoi in modo ordinato e silenzioso e cambiarsi nel più breve tempo possibile per indossare gli indumenti idonei all'attività pratica (scarpette da ginnastica pulite, non utilizzate in strada, con stringhe ben allacciate; tuta o maglietta e pantaloncini), privi di fibbie o parti metalliche pericolose, adeguati alla temperatura sia dell'ambiente interno che, eventualmente, esterno. È consigliato dotarsi anche di un asciugamano.

2. Per motivi di sicurezza, gli studenti, prima della lezione di Scienze Motorie, devono togliere orologi, occhiali, bracciali, orecchini, anelli, piercing o qualsiasi altro oggetto che possa costituire, durante l'attività motoria, un pericolo per la propria ed altrui incolumità. È vietato anche il consumo di caramelle e/o gomme da masticare.
3. I docenti si manlevano da ogni responsabilità se gli alunni disattendono quanto sopra previsto e nel caso provvederanno a segnalare tale inadempienza per un eventuale provvedimento disciplinare secondo quanto stabilito dall' art. 3, comma 4, D.P.R. 249/1998 (Comportamenti individuali che mettano a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute) e del regolamento di disciplina dell'istituto.
4. Avere cura di non portare o comunque non lasciare incustoditi oggetti di valore e/o documenti nella Palestra e/o nelle aree ad essa pertinenti. Gli insegnanti ed il personale addetto non sono tenuti a rispondere di eventuali furti o ammanchi.
5. Rispettare le norme igieniche. Al termine di ogni lezione la Palestra, i bagni e gli spogliatoi devono essere lasciati puliti.
6. In caso di infortunio o di malessere anche lieve, informare tempestivamente il docente titolare dell'ora di Scienze Motorie che provvederà a porre in essere le misure necessarie.
7. Al termine della lezione, recarsi tempestivamente negli spogliatoi in modo ordinato e silenzioso e cambiarsi nel più breve tempo possibile per attendere, senza attardarsi nei corridoi, alla lezione successiva.

Art. 8. - Nell'ora di Scienze Motorie è assolutamente vietato:

1. Utilizzare la Palestra, le aree ad essa pertinenti, prelevare e/o utilizzare il materiale o le attrezzature sportive, in assenza o senza l'autorizzazione del docente di Scienze Motorie titolare dell'ora e, pure in presenza del docente, in modo difforme rispetto alle norme presenti in tale regolamento
2. Prelevare e/o utilizzare il materiale o le attrezzature sportive in modo improprio e inadeguato (solo a titolo di esempio: calciare o palleggiare con i piedi palloni di pallavolo, pallacanestro ecc.).
3. Eseguire esercizi (solo a titolo di esempio: verticali, ruote, salti, ecc.) senza l'autorizzazione o il controllo dell'insegnante, nonché assumere atteggiamenti o comportamenti che possano recare danno a sé stessi o agli altri.
4. Lanciare attrezzi, soprattutto metallici o pesanti, ed appendersi a qualsiasi appendice delle attrezzature (ad es. i sostegni dei canestri e alle attrezzature di pallavolo) nonché calciare palloni in maniera violenta perché ciò può arrecare danni alle persone e alle suppellettili montate sulle pareti (interruttori, lampade non protette, ecc.).
5. Allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente.
6. Stazionare o attardarsi negli spogliatoi e/o nei bagni.
7. Consumare cibi o bevande diverse dall'acqua sia in Palestra che nelle zone ad essa pertinenti. Qualsiasi deroga per casi di reale necessità sarà concessa dal docente titolare dell'ora.
8. Fumare, ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008 (vd. Regolamento d'Istituto art. 3 comma 10).
9. Usare cellulari e dispositivi elettronici secondo quanto previsto nel Regolamento di Istituto art. 1 comma 10; art. 6 comma 15 lettera g.

Responsabilità del materiale didattico e degli ambienti. Danni.

Art. 9. - Ogni classe è responsabile della palestra e degli spogliatoi che utilizza; eventuali danni ai locali e/o alle attrezzature deve essere risarcito dal responsabile, se noto, o suddiviso fra gli alunni della classe, se il responsabile non venisse individuato.

Art. 10. - Qualora si presenti l'occasione, gli studenti all'inizio del proprio turno di lezione devono immediatamente segnalare al proprio insegnante qualunque fatto o situazione che abbia provocato un qualsiasi danneggiamento (anche involontariamente procurato) agli ambienti e/o alle attrezzature o che possa provocare o rappresentare una situazione di pericolo ai sensi della Legge 81/08 (ex 626) sulla sicurezza.

Art. 11. - L'attrezzatura non può essere utilizzata al di fuori della Palestra e/o del Centro Sportivo utilizzato all'esterno della scuola, salvo casi eccezionali e previa richiesta scritta del docente referente dell'attività e autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Norme generali e compiti del docente

Art. 12 - Gli insegnanti di Scienze Motorie in servizio presso l'Istituto e i collaboratori scolastici di palestra (preposti), sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. Questi devono segnalare immediatamente, al D.S. o al S.P.P. o al D.S.G.A., qualsiasi malfunzionamento dei presidi protezionistici o situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli. Le segnalazioni devono essere riportate nel Registro dei controlli periodici della scuola custodito presso il D.S.G.A.

Art. 13 - Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino degli stessi. Egli deve verificare - prima delle lezioni - che gli spazi destinati all'attività sportiva, consentano lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi livelli di pratica sportiva e informando gli alunni dei rischi.

In particolare deve verificare:

- che eventuali ostacoli non eliminabili siano sempre protetti e facilmente individuabili, informando gli alunni dei rischi;
- che le attrezzature e tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di impianti, attrezzi ed attrezzature non costituiscano pericolo per gli utenti e siano capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche conseguenti alle condizioni d'uso normale e accidentale;
- che le vetrate, le parti degli impianti tecnici, gli eventuali elementi mobili di controsoffitti o simili, siano in grado di resistere, per le loro caratteristiche costruttive (vetri antisfondamento) e di fissaggio o mediante idonee protezioni, agli urti causati dalla palla;
- che il pavimento presenti sempre una superficie regolare e uniforme; o che le porte siano sempre facilmente apribili;
- che tutte le vie di fuga siano sempre libere da ingombri, attrezzature, sacche, palloni, strumenti etc;
- che gli attrezzi pericolosi siano disposti fuori dai perimetri di gioco e dei corridoi;
- che la cassetta di Pronto Soccorso sia attrezzata dei presidi sanitari necessari per il primo intervento (ghiaccio sintetico, bende, fasce elastiche, cerotti e quant'altro indicato dalla norma);
- che gli estintori e idranti siano sempre nelle normali condizioni operative, accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo; o che tutte le uscite di sicurezza siano aperte.

Art. 14 - Il docente (e/o il collaboratore scolastico) deve segnalare tempestivamente eventuali anomalie, buche, sconessioni e/o avvallamenti nella pavimentazione, situazioni di pericolo legati alla caduta di oggetti dall'alto (corpi illuminanti, corpi riscaldanti, intonaco, attrezzi etc) e quanto altro possa causare una situazione di pericolo per chiunque (alunni, personale, estranei).

Art. 15 - Il docente non può consentire lo svolgimento di attività motorie in luoghi diversi dalla palestra, che risulta adibita all'esclusivo svolgimento delle seguenti pratiche sportive: pallavolo, basket, pallamano, ginnastica artistica, hockey, soft ball.

Non è possibile utilizzare il giardino e i locali di deposito per lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva essendo luoghi non idonei e non conformi alla normativa in materia di sicurezza.

Art. 16 - Ogni docente si occuperà di areare i locali durante le sue ore di lezione esclusivamente mediante le finestre e per il tempo necessario a garantire un ricircolo di aria che garantisca la salubrità degli ambienti. Le finestre andranno chiuse comunque non oltre il termine delle attività di ogni docente.

Art. 17 - I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o all'Ufficio di Segreteria che ne prenderanno nota (Registro Controlli) per possibili riparazioni o sostituzioni.

Art. 18 - Le chiavi dei locali della palestra sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Educazione Fisica e ne è custode, a scelta, ciascun docente oppure il collaboratore scolastico al centralino. È severamente vietato l'accesso in palestra agli alunni non accompagnati dal docente di Scienze Motorie o dal responsabile designato.

Art. 19 - Ogni insegnante è responsabile delle attrezzature presenti nella palestra e deve informare gli studenti, prima dell'inizio delle attività, dei rischi legati all'utilizzo delle stesse.

Art. 20 - I gruppi scolastici che hanno accesso all'impianto possono utilizzare soltanto le attrezzature presenti e in nessun caso le stesse potranno essere spostate. Sarà cura dell'insegnante organizzare, coordinare e regolare le attività da svolgere nella palestra, tenendo conto delle capacità degli allievi. Le

attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di idonei DPI e saranno vietate a tutti gli alunni con problemi di salute, di inabilità temporanea o con controindicazioni all'utilizzo di alcuni attrezzi.

Art. 21 - Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/2008), la scuola ha istituito il Servizio Prevenzione e Protezione che può essere consultato per eventuali informazioni in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Esoneri e infortuni.

Art. 22 - Chi, per motivi di salute, non può svolgere l'attività motoria, tutta o in parte, per un periodo limitato o per tutto l'anno scolastico, deve presentare domanda di esonero, secondo il modulo predisposto dalla Segreteria Didattica con allegato il certificato medico.

Art. 23 - L'alunno che usufruisce di un esonero alla pratica motoria deve comunque presenziare alla lezione di Scienze Motorie, partecipare alla parte organizzativa e/o teorica della lezione (vd. C.M. 17/7/1987, n.216) o essere impiegato in compiti alternativi stabiliti dall'insegnante.

Art. 24 - Le giustificazioni ad astenersi dalla pratica motoria saranno accettate a discrezione del docente.

Art. 25 - L'alunno che si infortuna deve contestualmente e tempestivamente informare il docente di Scienze Motorie titolare dell'ora il quale metterà in atto la procedura relativa a tale circostanza. Non saranno prese in considerazione denunce di infortunio qualora l'insegnante di Scienze Motorie non sia stato messo tempestivamente ed esaurientemente a conoscenza, durante la lezione, dell'infortunio occorso.

Attività sportiva.

Art. 26 - Tutti gli alunni che intendono partecipare all'attività sportiva della scuola, alle gare di istituto o a quelle dei Campionati Studenteschi, debbono presentare la certificazione medica attestante l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.